

Prot. n. 35

COMUNE DI SAVOCA
PIAZZA D'ANNUNZIO,1
98038 SAVOCA
ALLA C.A. DEL RUP
GEOM. SANTINO SCARCELLA
info@comunesavoca.gov.it
comunesavoca@dgpec.it

IL PRESIDENTE

Messina, 14 Febbraio 2018

OGGETTO: Procedura aperta relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo Municipale". Importo lavori € 774.000,00 (CIG:7366052268 - CUP:J46J16000930006)

La presente per segnalare la presenza di alcune discrasie all'interno del bando e del disciplinare di gara relativi al lavoro indicato in oggetto.

In particolare, ci riferiamo alle seguenti criticità:

- **punto IV.3.3) del bando** (Condizioni per ottenere il Disciplinare di gara e documenti complementari) prevede il ritiro dei documenti a pagamento (€ 200). Ciò comporta non solo un inutile aggravio per le imprese, ma viola l'obbligo, prescritto dall' art. 29 D.Lgs n. 50/2016 e art. 37 D.lgs. n. 33/2013, di pubblicazione degli atti e degli elaborati inerenti la procedura (incluso il progetto) anche nel sito istituzionale del Comune.

- **punto 6. del Disciplinare** regola la scelta della migliore offerta tecnica, definendo l'attribuzione dei relativi punteggi in base a tre criteri. Tra questi, due non sembrano essere in linea con quanto stabilito dall'art. 95 comma 6 D.Lgs 50/2016 e, precisamente, il criterio n. 1 (Arredo e funzionalizzazione informatizzazione dei locali da adibire a biblioteca siti a piano sottotetto) ed il n. 3 (Utilizzo di manodopera locale), con un peso complessivo di ben 45 punti che influirebbe in maniera determinante sulla individuazione dell'offerta più vantaggiosa.

Riguardo il criterio n. 1, si rileva che **l'art. 95 c. 14-bis D.lgs. n. 50/2016 vieta alle stazioni appaltanti** di attribuire punteggio per l'offerta di opere (nel caso de quo: arredi e informatizzazione dei locali) aggiuntive a quanto previsto nel progetto esecutivo. Infatti, attribuire punteggio a voci di forniture o lavorazioni non previste nel progetto esecutivo, di cui si fa carico il concorrente, esula completamente dalla *ratio* del criterio di aggiudicazione dell'O.E.P.V. (miglior rapporto qualità/prezzo), poiché non è attinente al merito dell'offerta tecnica. Come citano le Linee guida ANAC n. 2/2016 i criteri "*devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento....Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta...*".

Si aggiunga, altresì, che fornire a proprie spese arredi e lavorazioni di cui sopra non è altro che un "ribasso mascherato", ulteriore a quello che il concorrente deve esprimere nell'offerta economica.

Riguardo, invece, il criterio n. 3, segnaliamo una vasta giurisprudenza e prassi ANAC che indica **l'illegittimità della clausola con cui si attribuisce punteggio all'utilizzo di manodopera locale**, per i motivi espliciti, tra i tanti, nel Parere Anac n. 156 del 25/09/2013 (allegato alla presente).

In considerazione dei tempi ristretti per l'espletamento della gara, dedotti dalla documentazione disponibile, Vi richiediamo di provvedere sollecitamente alle correzioni sopra elencate, in modo da evitare eventuali ricorsi e le conseguenti problematiche connesse al finanziamento dell'opera.

Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro alla presente e porgiamo distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. G. Ricciardello)